

Num. 11509

---

STATI UNITI D'AMERICA  
e  
UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

**Accordo sulle misure per ridurre il rischio di conflagrazione di un  
conflitto nucleare. Firmato a Washington il 30 settembre 1971**

*Testo autentico: Inglese e Russo.*

*Registrato dagli Stati Uniti d'America il 5 gennaio 1972.*

---

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE  
et  
UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

**Accord relatif à certaines mesures destinées à réduire le risque de  
déclenchement d'une guerre nucléaire. Signé a Washington le  
30 septembre 1971**

*Textes authentiques: anglais et russe*

*Enregistré par les États-Unis d'Amérique le 5 janvier 1972.*

---

ACCORDO<sup>1</sup> SULLE MISURE ATTE A RIDURRE IL RISCHIO DI CONFLITTO  
NUCLEARE FRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E L'UNIONE DELLE  
REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

---

Gli Stati Uniti e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, di seguito denominate Parti Contraenti:

Considerate le devastanti conseguenze che la guerra nucleare avrebbe per l'intera umanità, e riconoscendo la necessità di porre in atto ogni possibile sforzo allo scopo di evitare il rischio di un tale conflitto, comprese le misure atte a prevenire l'uso accidentale o non autorizzato di armi nucleari,

Riconoscendo che l'accordo sulle misure atte a ridurre il rischio della guerra nucleare rafforza l'interesse per la pace e la sicurezza internazionale, e non è in alcun modo contrario agli interessi di alcun paese,

Consapevoli della continuità degli sforzi necessari allo scopo di adottare sistemi atti a ridurre il rischio di un conflitto nucleare,

Hanno convenuto quanto segue :

*Articolo 1*

Le Parti Contraenti assumono l'impegno di mantenere e migliorare, nel modo ritenuto idoneo, le loro strutture tecniche e organizzative allo scopo di prevenire l'uso accidentale o non autorizzato delle armi nucleari sotto il loro controllo.

*Articolo 2*

Le Parti Contraenti assumono l'impegno di scambiarsi immediatamente notifiche nel caso di eventi accidentali, imprevisti o non spiegabili che comportino la possibile detonazione di armi nucleari tali da comportare il rischio di conflagrazione di una guerra nucleare. Nel caso di un tale incidente, la Parte di cui è coinvolta l'arma nucleare potrà immediatamente in atto ogni azione tesa ad applicare le misure necessarie a rendere innocua o a distruggere tale arma, evitando che possa provocare danni.

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore il 30 settembre 1971 contestualmente alla firma, come stabilito dall'articolo 9.

*Articolo 3*

Le Parti Contraenti assumono l'impegno di scambiarsi immediatamente notifiche nel caso di rilevazione da parte dei sistemi d'allarme antimissile di oggetti non identificati o nel caso d'interferenze su tali sistemi o sui relativi sistemi di comunicazione, qualora tali eventi possano comportare il rischio di un conflitto nucleare fra i due Paesi.

*Articolo 4*

Ciascuna Parte Contraente si impegna a notificare all'altra con debito anticipo l'effettuazione di lanci missilistici nel caso la traiettoria dei missili si estenda al di là dei confini nazionali nella direzione dell'altra Parte.

*Articolo 5*

Ciascuna Parte Contraente, in situazioni comportanti incidenti nucleari senza spiegazione, si impegna ad agire in modo da ridurre la possibilità che le sue azioni vengano fraintese dall'altra Parte. In tali situazioni ciascuna Parte può informare l'altra o richiederne informazioni, nella misura in cui valuti che tali azioni vadano nel senso di evitare il rischio di una guerra nucleare.

*Articolo 6*

Per la trasmissione di informazioni urgenti, notifiche e richieste di informazioni in situazioni necessitanti un rapido chiarimento, le Parti faranno principalmente uso del Canale di Comunicazione Diretta fra i Governi degli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche<sup>2</sup>

Per la trasmissione di altre informazioni, notifiche e richieste di informazioni, le Parti possono fare uso a loro discrezione di qualsiasi struttura di comunicazione, compresi i canali diplomatici, in base al livello di urgenza.

*Articolo 7*

Le Parti Contraenti assumono l'impegno di tenere consultazioni in modo opportunamente concordato, allo scopo di esaminare le questioni relative alla implementazione delle disposizioni del presente Accordo, così come per discutere possibili modifiche per l'ulteriore perfezionamento degli scopi del presente Accordo.

---

<sup>2</sup> Si veda il "Memorandum d'Intesa fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla costituzione di un canale di comunicazione diretto, firmato a Ginevra il 20 giugno 1963" nella Serie Trattati delle Nazioni Unite, vol. 472, pag. 163.

*Articolo 8*

Il presente Accordo avrà durata illimitata.

*Articolo 9*

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

FATTO a Washington il 30 settembre 1971, in due esemplari, ciascuno nelle lingue inglese e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per gli Stati Uniti  
d'America:

[*Firmato*]

WILLIAM P. ROGERS

Per l'Unione  
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:

[*Firmato*]

A. GROMYKO